

Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

Art. 14, D. Lgs., 9 aprile 2008, n. 81
come modificato dall'art. 11, D. Lgs., 3 agosto 2009, n. 106

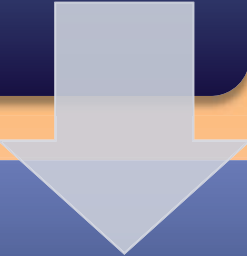
a cura del Dott. Luigi Ilardi
Ispettore del Lavoro della DPL di Pescara

EVOLUZIONE NORMATIVA

Fonte normativa: art. 36 bis, D.L. n. 223/2006, conv. in Legge n. 248/2006 (sospensione lavori nei cantieri edili)

Ambito di applicazione: solo per il settore edile

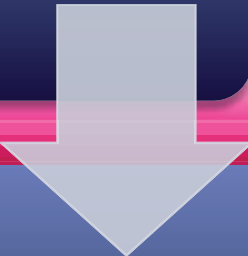
Presupposti: lavoro nero e reiterate violazioni in materia di superamento dei tempi di lavoro (D. Lgs. n. 66/2003)



Fonte normativa: art. 5, Legge n. 123/2007 (sospensione attività imprenditoriale)

Ambito di applicazione: per tutti i settori di attività d'impresa privata

Presupposti: lavoro nero; reiterate violazioni in materia di superamento dei tempi di lavoro; gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (in tale ultimo caso la competenza era del personale ispettivo delle ASL)



Fonte normativa: D. Lgs. n. 81/2008, come mod. dall'art. 11, D. Lgs. n. 106/2009 (sospensione attività imprenditoriale)

Ambito di applicazione: per tutti i settori di attività di impresa privata

Presupposti: lavoro nero e gravi e reiterate violazioni della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (ASL)

**Art. 14, D. Lgs. n. 81/2008, come mod. dall'art. 11, D. Lgs. n. 106/2009
(comma 1 *prima parte* e comma 2)**

Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell'Allegato I [...].

I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

NATURA DEL PROVVEDIMENTO



PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

IMPIEGO DI LAVORATORI IN NERO

- Impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro

GRAVI E REITERATE VIOLAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

- Così come individuate con D.M. del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dell'Interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano (in attesa del D.M., così come indicate nell'allegato I del D. Lgs. n. 81/2008)

SOGGETTI AFFIDATARI DEL POTERE



Organi di Vigilanza
del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali



Organi di Vigilanza
delle Aziende Sanitarie Locali

N.B.: con il termine “Organi di Vigilanza” che sostituisce quello di “personale ispettivo”, il legislatore attribuisce la titolarità del potere di sospensione all’Ufficio, e non più al singolo ispettore. Ne consegue che responsabile verso l’impresa destinataria del provvedimento è l’Amministrazione e non più il singolo funzionario ispettivo.

IL RIPARTO DELLE COMPETENZE

Organi di Vigilanza del Ministero del Lavoro



Lavoro nero

in tutti i settori di attività di impresa privata

Gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza:

- Nel settore delle costruzioni o lavori di genio civile;
- lavori mediante cassoni in aria compressa o lavori subacquei;
- Attività lavorative particolarmente rischiose

Organi di Vigilanza della A.S.L.



Gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza:

- in tutti i settori di attività privata, ad eccezione di quelli espressamente riservati dalla legge ad altri Organi (es.: Uffici di sanità aerea in ambito aeroportuale; Autorità Marittime nei porti; Servizi tecnico sanitari presso le Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, etc.)

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE: IL CONCETTO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Il provvedimento di sospensione può essere adottato soltanto a quelle attività organizzate in forma imprenditoriale ai sensi degli artt. 2082 e 2083 c.c. (produzione di beni e servizi destinati al mercato, a prezzi non "politici", con organizzazione di mezzi e persone e assunzione del rischio economico)

Attività escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento di sospensione



Datori di lavoro
domestico ex art.
2240 e ss. c.c.



Professioni
intellettuali
"protette" con
iscrizione ad albi o
elenchi (ma senza
organizzazione di
impresa)



ONLUS (non
anche le coop
sociali
organizzate
come imprese)



Partiti politici



OO.SS. e Ass.ni
datoriali che
forniscano
servizi a terzi (e
non solo agli
iscritti)



NON SI PUO' PROCEDERE ALLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

In caso di micro impresa

Ai sensi dell'art. 14, comma 11 bis, il provvedimento di sospensione non si applica all'ipotesi in cui il lavoratore in nero risulti l'unico occupato dall'impresa.

N.B.: E' micro impresa quell'impresa che occupa, nel suo complesso, un solo lavoratore, a prescindere da quanti lavoratori occupi in ogni singola unità produttiva.



(n. 1 lavoratore in nero)



(n. 1 lavoratore occupato dell'impresa)



- Lavoratore subordinato/parasubordinato
- Lavoratore autonomo fittizio (art. 2222 c.c.)
- Socio d'opera (oltre al socio legale rappresentante)
- Coadiuvante familiare (non occasionale e soggetto a DNA INAIL)

DISCREZIONALITA' DEL PROVVEDIMENTO

“Gli Organi di Vigilanza[...] **possono** adottare provvedimenti di sospensione”
(art. 14, D. Lgs. n. 81/2008 e ss. modd.)

“Si ritiene che il provvedimento di sospensione **debba “di norma” essere adottato ogni qual volta ne siano accertati i presupposti**, salvo valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità, di non adottarlo” (circ. MLPS n. 33/2009)

Adozione
del provvedimento

Opportunità di non
adottarlo

Lavoro nero pari o
superiore al 20% del
personale trovato
presente

Grave danno ad impianti o
attrezzature ovvero ai beni

Compromissione del funzionamento
di un servizio pubblico essenziale,
fatta salva la tutela della salute
(art. 32)

Maggior pericolo per l’incolumità di
lavoratori o terzi

GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE (ALLEGATO I – D. LGS. N. 81/2008)



Violazioni che espongono a rischi di carattere generale:

Mancata elaborazione del D.V.R.; mancata elaborazione del P.E.E; mancata formazione e addestramento; mancata costituzione del S.P.P.; mancata elaborazione del P.O.S.



Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto:

Mancata fornitura dei D.P.I. per rischio cadute dall'alto (casco) e mancata predisposizione di protezioni verso il vuoto



Violazioni che espongono al rischio di seppellimento:

Mancata predisposizione delle armature di sostegno



Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione:

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di adeguata protezione dai rischi; presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di adeguata protezione dai rischi; mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, etc.)



Violazioni che espongono al rischio di amianto:

Mancata notifica all'Organo di Vigilanza dei lavori che possono esporre al rischio di amianto

LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' PER GRAVI E REITERATE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'Organo di Vigilanza ottemperata dal contravventore, o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole (di cui all'allegato I al D. Lgs. n. 81/08)



Incrocio
informazioni



Violazione commessa negli ultimi 5 anni:

- dall'ultima violazione oggetto di prescrizione ottemperata;
- dalla commissione di una violazione accertata con sentenza definitiva;

Violazioni della stessa indole:

All. I, D. Lgs. 81/2008

A decorrere dall'entrata in vigore
del D. Lgs. n. 106/09

LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IN CASO DI LAVORO NERO

Impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro

Esempio a):

  (in nero)

          (totali)
 $2 : 10 = x : 100 \longrightarrow 20\%$

Si procede a sospensione

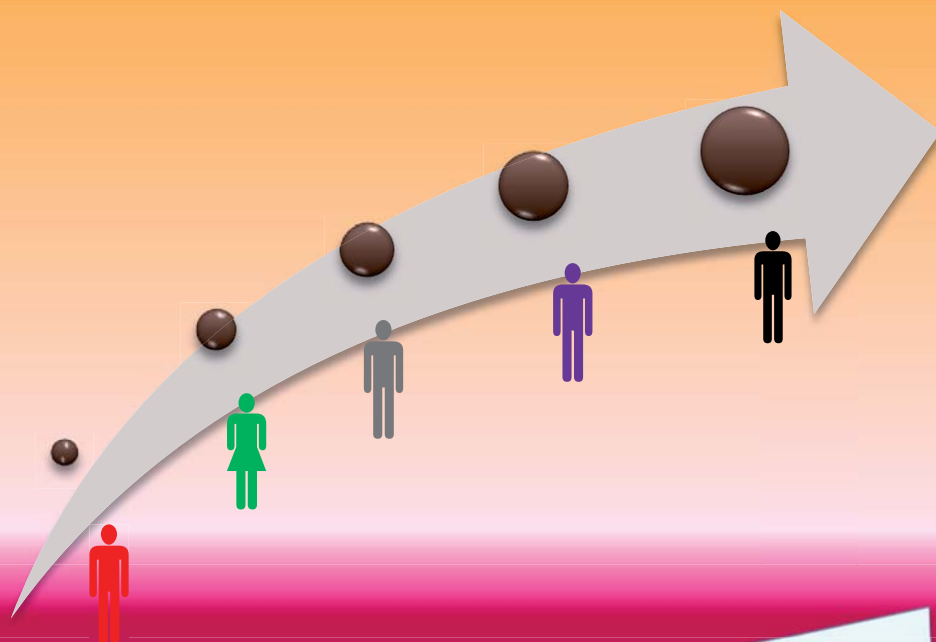
Esempio b)

  (in nero)

            (totali)
 $2 : 11 = x : 100 \longrightarrow 18,18\%$

**Non si procede a
sospensione**

LA BASE DI CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI LAVORATORI IN NERO



Lavoratori presenti all'accesso

-  Lavoratori subordinati e parasubordinati;
-  Rapporti di lavoro speciali (a tempo determinato, apprendisti, intermittenti, tirocinanti, somministrati, con contratto d'inserimento, etc.);
-  Lavoratori autonomi non genuini;
-  Coadiuvanti familiari (non occasionali, soggetti a DNA);
-  Soci d'opera (eccetto gli amministratori);
- Soggetti comunque riconducibili nell'ambito dell'ampia nozione di cui all'art. 2, co. 1, D. Lgs. n. 81/2008 e della Circolare MLPS n. 33/2009.

COSA SI INTENDE PER LAVORATORE IN NERO?

Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione

Tutti i lavoratori, a vario titolo, di cui all'art. 2, co. 1, D. Lgs. n. 81/08 per i quali non siano state effettuate le comunicazioni o denunce obbligatorie previste dalla legge e i lavoratori autonomi non genuini (art. 2222 c.c)

Ai fini dell'adozione della maxisanzione ai sensi dell'art. 4, Legge n. 183/2010

Tutti i lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (ad eccezione dei lavoratori domestici)

SONO LAVORATORI IN NERO...

...AI FINI DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Lavoro subordinato

Rapporti di lavoro ordinari e speciali (a tempo determinato, part time, intermittenti, apprendisti, contratti d'inserimento, soci lavoratori di coop, etc.)



Lavoro parasubordinato

co.pro.; mini co.co.co.; co.co.co.; associati in partecipazione con apporto di lavoro, soci lavoratori di coop, agenti e rappr. di commercio non imprenditori



Privi di comunicazione telematica preventiva al Centro per l'Impiego (art. 9 bis, co. 2, Legge n. 608/1996)



Rapporti formativi

Tirocini formativi (art. 18, Legge n. 196/1997; D.M. n. 142/2008 (come anche borse lavoro, borse post-dottorato di ricerca, etc.))

Oppure privi dell'ultima denuncia/pagamento all'Istituto Previdenziale, idonei a provare la volontà di non occultare il rapporto di lavoro (DM10, E-MENS, F24)

ALTRI LAVORATORI IN NERO... (continua)



**Soci con
apporto di
lavoro e
coadiuvanti
fam.ri (eccetto
occasionali)**

- Privi della DNA di cui all'art. 23, D.P.R. n. 1124/1965 e ss. modd. e/o dei versamenti contributivi (mod. F24) fino all'ultimo mese di contribuzione (ove previsti)

**Lavoratori
occasional
accessori**

- Privi delle comunicazioni obbligatorie preventive (DNA) al contact center di I.N.P.S./I.N.A.I.L. (art. 72, D. Lgs. n. 276/2003; Circ. INPS nn. 81, 94 e 108 del 2008; Circ. INPS nn. 44, 76 e 88/2009)

**Autonomi
Occasional
ex art.
2222 c.c.**

- Non genuini per i quali dalla documentazione fiscale non si evinca che il versamento sia stato effettuato in loro favore (modd. F24 e relativa distinta specifica; mod. 770)

ALTRI LAVORATORI IN NERO... (continua)

LAVORATORI AUTONOMI SPETTACOLO



- Privi della comunicazione di assunzione preventiva (ex art. 1, co. 1180, L. n. 296/2006 e Nota ENPALS n. 5460/2008) e della ricevuta dei versamenti ENPALS dell'ultimo mese

INSEGNANTI DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO



- Privi della comunicazione di assunzione inoltrata entro gg. 10 dall'assunzione (ex art. 1, co. 1180, L. n. 296/2006 e art. 2, co. 4, Legge n. 176/07) e/o di documentazione previdenziale (DM10, E-MENS, F24)

LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE



- Privi di comunicazione di assunzione inoltrata entro il 20 del mese successivo a quello di assunzione (ex art. 1, co. 1180, L. n. 296/2006) e di contratto di somministrazione e di assunzione (ex Circ. MLPS n. 38/2010)

ALTRI LAVORATORI IN NERO...(continua)

- Privi – ai sensi dell'art. 5, D.M. n. 142/1998, e come previsto dalla Circolare MLPS n. 33/2008 – delle comunicazioni inoltrate alla DPL territorialmente

Tirocini in
alternanza scuola-
lavoro



- – Sportivi professionisti (ai sensi dell'art. 3, Legge n. 91/1981) assunti come co.co.co. privi di comunicazione al Centro per l'Impiego;
- Co.co.co. con incarichi amministrativo gestionali in ambito di A.S.D., percettori di redditi diversi ex art. 67, co. 1, lett. m) T.U.I.R., privi di comunicazione al Centro per l'Impiego (art. 90, Legge n. 289/1992, art. 1, co. 1180, Legge n. 296/2006; Interpello MLPS n. 22/2010)

Prestazioni in
ambito sportivo



- Privi di iscrizione all'albo di riferimento (circ. MLPS n. 33/2009)

Rapporti di pratica
professionale



UN CASO PARTICOLARE: LA QUESTIONE DEI LAVORATORI “EXTRA” O “DI SURROGA” NEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO

Art. 10, co. 2, D.
Lgs. n. 368/2001

- Esecuzione di speciali servizi (*determinati dai contratti collettivi nazionali, o locali o aziendali*) di durata non superiore a 3 giorni, da comunicarsi entro 5 gg. al Centro per l'Impiego.

Art. 86, co. 4, CCNL
Turismo, 19/07/03

- 1) Servizi di banquetting;
- 2) meeteng, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi;
- 3) Assistenza e ricevimento arrivi porti, aeroporti, stazioni;
- 4) Altre ipotesi determinate da accordi aziendali o territoriali

Accordo CCNL
Turismo,
20/02/2010

- 5) finesettimana;
- 6) festività

La risposta ad istanza di interpello MLPS n. 18/2007 conferma il regime dei gg. 5 per la comunicazione al Centro per l'Impiego

Ne deriva che un lavoratore “extra” è in nero allorché abbia lavorato consecutivamente per più di 3 giorni, senza comunicazione di assunzione o in carenza dei casi di cui al CCNL turismo (anche se entro il limite dei 3 giorni)

LA PROBLEMATICHE DELLE ASSUNZIONI D'URGENZA E ASSUNZIONI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE NEL SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO

Art. 1, co. 1180, Legge n. 296/2006, introduttivo del comma 2 bis all'art. 9 bis, Legge n. 608/1996

Assunzione d'urgenza improcrastinabile per motivi tecnici e produttivi e per evitare danni a persone e/o cose

Comunicazione "breve" entro il giorno precedente l'assunzione (Mod. Unificato/URG) e nei ss. 5 gg. comunicazione completa

Art. 4, co. 2, Legge n. 183/2010 ("collegato lavoro") e integrativo del comma 2, art. 9 bis, Legge n. 608/1996

Assunzione d'urgenza nel settore turistico alberghiero ove il datore di lavoro non sia a conoscenza di tutti i dati del lavoratore

Comunicazione "breve" entro il giorno precedente (identificazione lavoratore e tipologia contrattuale) e nei ss. 3 gg. comunicazione completa

Risposta ad istanza di Interpello MLPS n. 18/2007 e nota MLPS, 14 febbraio 2007

Assunzione per causa di forza maggiore per eventi di carattere straordinario imprevedibili (N.B. onere della prova al datore)

Comunicazione non più tardi di gg. 5 dall'assunzione

LA QUESTIONE DELLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO OLTRE LA NATURALE SCADENZA DEL TERMINE

Con risposta ad interpello, 7 maggio 2009, prot. 25/I/0006689, il Ministero del Lavoro ha ritenuto non applicabile la maxisanzione al caso di quei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto di lavoro sia proseguito di fatto oltre la scadenza naturale del termine o della proroga. La sanzione applicabile, infatti, è quella già prevista dall'art. 5, co. 1 e 2, D. Lgs. . 368/2001.

Contratto di durata inferiore ai 6 mesi

PROSECUZIONE DI FATTO
FINO AL 20° giorno:
maggiorazioni retributive

OLTRE IL 20° GIORNO:
Lavoro nero

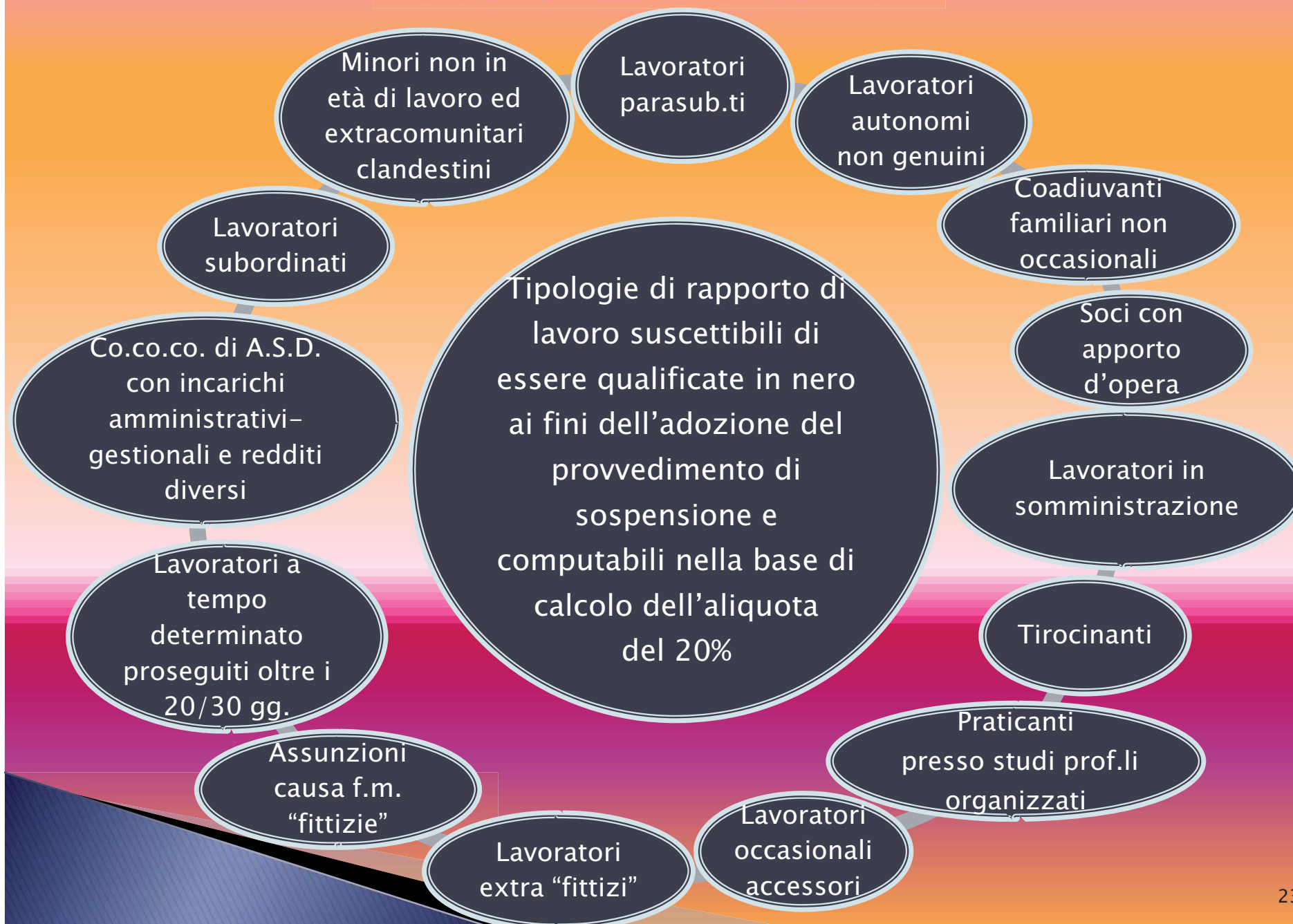
in nero
dall'inizio
rapporto di
lavoro

Contratto di durata pari
o superiore a 6 mesi

PROSECUZIONE DI FATTO
FINO AL 30° giorno:
Maggiorazioni retributive

OLTRE IL 30° GIORNO:
Lavoro nero

SCHEMA DI SINTESI



EFFETTI SPAZIALI DEL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento è diretto alla singola impresa, ed ha effetto in relazione alla parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, ossia circoscritti alla singola unità produttiva rispetto alla quale si sono verificati i presupposti per la sua adozione (Circ. n. 33/2010).

Esempi:

♣ (1 in nero)

♣ ♣ ♣ ♣ (4 presenti)

25% in nero

Sospensione dell'intera attività nel cantiere



Cantiere edile

♣ ♣ ♣ (3 in nero)

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ (9 presenti)

33,33% in nero

Sospensione del ristorante



Ristorante con annesso discopub gestito da un'unica impresa

♣ (1 in nero)

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ (6 presenti)

16,6% in nero

No sospensione del discopub



EFFETTI SPAZIALI DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CON RIGUARDO ALLE ATTIVITA' ITINERANTI

Anche in conformità alla nota MLPS n. 1604 del 29 gennaio 2008, possono considerarsi attività "itineranti" le seguenti fattispecie:



EFFETTI TEMPORALI DEL PROVVEDIMENTO

In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare, gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori o dei terzi (Circ. n. 33/2010). E' sempre ad efficacia immediata per le violazioni sulla sicurezza.

Provvedimento di sospensione ad efficacia differita. Entro quali limiti?



Fatto salvo il riscontro di situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute e sicurezza di lavoratori o terzi

Dalle ore 12:00 del primo giorno lavorativo successivo o dalla cessazione dell'attività

L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

La Corte Costituzionale



Con sentenza n. 310/2010, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, co. 1, nella parte in cui si stabilisce che ai provvedimenti di sospensione dell'attività non si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990. Ne consegue che è necessario sempre indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento.

ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO SU SEGNALAZIONE

A seguito della ricezione delle segnalazioni **tempestivamente** inviate da parte di altri soggetti pubblici che accertano la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'attività imprenditoriale, la DPL competente può adottare il provvedimento senza procedere ad ulteriore verifica, purchè non siano trascorsi più di 7 giorni dalla data dell'accertamento.



SEGNALAZIONE (Verbale di accesso)

- 1) Numero e generalità lavoratori trovati;
- 2) Dichiarazioni circostanziate
(a mezzo fax o scannerizzazione)



ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO SU SEGNALAZIONE... (*continua*)

La regolarizzazione dei lavoratori interessati effettuata ancor prima del provvedimento di sospensione, determinerà l'annullamento dello stesso in sede di autotutela (circ. MLPS n. 33/2009) [ove già adottato, oppure l'impossibilità di adottarlo per carenza di uno dei presupposti].

LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PER LAVORO NERO

- Regularizzazione con mod. UNILAV/D.N.A. INAIL dei lavoratori non risultanti da scritture e documentazione obbligatoria

- Pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva di €. 1.500,00 (€. 2.500,00 per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza) in mod. F23



La competenza ad adottare il provvedimento di revoca è dell'Ufficio (DPL/ASL)

La Circ. n. 33/09 esclude la regolarizzazione mediante contratti che prevedano la forma scritta "ad substantiam" (apprendistato, a tempo determinato, somministrazione) ed il contratto "a chiamata"

Nell'edilizia trattasi anche degli adempimenti in materia di formazione/ Informazione, nonché consegna D.P.I. eseguiti su prescrizione penale

REVOCA DEL PROVVEDIMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE PER LAVORO NERO IN DUE IPOTESI PARTICOLARI



Extracomunitari clandestini



Minori non in età di lavoro

**E' necessario il versamento dei contributi previdenziali dovuti
per il periodo di lavoro in nero accertato
ed il versamento della sanzione di €. 1.500,00 (Circ. MLPS n. 33/2009)**

LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PER GRAVI E REITERATE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

- Ripristino delle regolari condizioni di sicurezza (in base al contenuto del provvedimento di prescrizione penale adottato)

- Pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva pari ad €. 2.500,00 in mod. F23



La competenza ad adottare il provvedimento di revoca è dell'Ufficio (DPL/ASL)

Il ripristino delle regolari condizioni di sicurezza in conformità al contenuto del provvedimento di prescrizione penale adottato ed il pagamento della sanzione amministrativa aggiuntiva consentono di accedere alla revoca del provvedimento, a prescindere dall'estinzione del reato mediante pagamento di ¼ del massimo dell'ammenda.

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE E SEQUESTRO PENALE



Si procede soltanto a SEQUESTRO PENALE ex artt. 354 e 355 c.p.p. qualora, a parità di ambito applicativo, ricorrano le condizioni cautelari per procedere al sequestro). (N.B. il sequestro riguarda il locus commissi delicti)

Si procede a SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE quando gli ambiti applicativi dei due provvedimenti siano differenti (es. sequestro di un solo piano del cantiere e sospensione dell'intera attività nel cantiere), o in caso di mancata convalida del sequestro.



INOTTEMPERANZA AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE ADOTTATO PER L'IPOTESI DI LAVORO NERO

La fattispecie
Reato
contravvenzionale

Prosecuzione dell'attività produttiva (dal momento dell'efficacia del provvedimento) senza aver regolarizzato i lavoratori accertati come irregolari e/o senza aver pagato la sanzione amministrativa aggiuntiva di € 1.500,00

**La reazione
sanzionatoria**

Reato punito con l'arresto da 3 a 6 mesi oppure l'ammenda da € 2.500,00 ad € 6.400,00

**L'intervento
degli Ispettori
del Lavoro**

Rivisita ispettiva. Verbale di secondo accesso ispettivo e descrizione dei fatti. Adozione del provvedimento di prescrizione ex artt. 20 e ss., D. Lgs. n. 758/1994 (e comunicazione al P.M. della notizia di reato) contenente:

- L'ordine di sospendere l'attività sino ad avvenuta regolarizzazione dei lavoratori in nero (a causa dei quali fu adottato il provvedimento) da effettuarsi entro un dato termine e ottenimento della revoca.

**La ripresa
dell'attività**

1) Regolarizzazione completa dei lavoratori irregolari e pagamento di €. 1.500,00. Ottenimento della revoca amministrativa del provvedimento di sospensione ;

**L'estinzione
del reato**

- Adempimenti di cui al precedente punto 1)
- Pagamento della sanzione di €. 1.600,00 (1/4 del massimo dell'ammenda)

INOTTEMPERANZA AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE ADOTTATO PER GRAVI E REITERATE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

La fattispecie:
Reato
contravvenzionale

Prosecuzione dell'attività produttiva senza aver ripristinato le condizioni di regolarità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e oggetto di prescrizione penale e/o senza aver pagato la sanzione amministrativa aggiuntiva di €. 2.500,00.

La reazione
sanzionatoria

Reato punito con l'arresto fino a 6 mesi

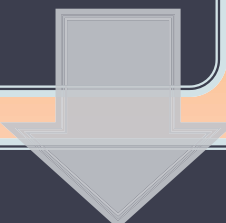
L'intervento
degli Ispettori
del Lavoro

Rivisita ispettiva. Verbale di secondo accesso ispettivo e descrizione dei fatti. Non è ammessa la prescrizione penale ex artt. 20 e ss., D. Lgs. n. 758/1994, ma soltanto la comunicazione della notizia di reato al P.M. ex art. 347 c.p.p.

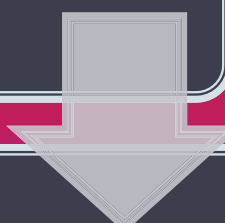
I RICORSI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

IN CASO DI LAVORO NERO

Ricorso (vizi di merito e legittimità) alla D.R.L. entro 30 gg. dalla notifica



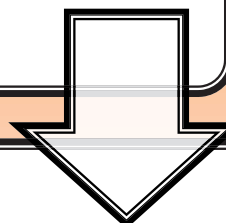
La D.R.L. si pronuncia entro 15 gg. dalla notifica del ricorso



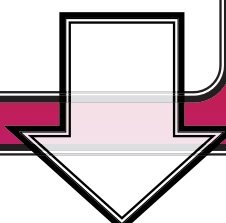
In caso di silenzio della D.R.L. nei 15 gg. per la decisione, il provvedimento perde efficacia

IN CASO DI VIOLAZIONI SICUREZZA

Ricorso (vizi di legittimità e di merito) al Presidente della Giunta Regionale



Il Presidente della Giunta Regionale si pronuncia entro 15 gg. dalla notifica del ricorso



In caso di silenzio nei 15 gg. per la decisione, il provvedimento perde efficacia

PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO ALLA CONTRATTAZIONE CON LA P.A.

Obbligo di comunicazione del provvedimento di sospensione

AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

N.B.: la durata dell'interdizione è pari a 2 anni se non c'è revoca entro 4 mesi dal provvedimento; non c'è interdizione in caso di revoca immediata.

Provvedimento interdittivo alla contrattazione con la P.A.

di durata pari al doppio della durata della sospensione

di durata pari alla durata della sospensione

Qualora la percentuale dei lavoratori in nero sia sup. al 50%

nei casi di gravi e reiterate violazioni sulla sicurezza

nei casi di reiterazione

qualora la percentuale dei lavoratori in nero sia inf. 50%



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione provinciale del lavoro di Pescara

Via Tiburtina Valeria, 54/1 tel. 085/497001 fax 085/4970071 e-mail: dpl-pescara@lavoro.gov.it

Il giorno _____, del mese _____, dell'anno _____, alle ore _____ il/i sottoscritto/i _____, in qualità di funzionario/funzionari ispettivo/i, Carabiniere/i, in servizio presso l'istituta Direzione provinciale del lavoro ha/hanno riscontrato:

☐ 1. l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al venti per cento (n. _____ lavoratori, indicati nella pagina seguente) del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro (n. _____ lavoratori individuati nell'allegato 1 del verbale di primo accesso n. _____ del _____/_____/_____, notificato in data _____/_____/_____).

☐ 2. gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (vedi allegato A).

Pertanto, a norma dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'art. 11, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, il/i sottoscritto/i adotta/adottano il seguente

**PROVVEDIMENTO DI
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE**

NEI CONFRONTI DEL (DATORE DI LAVORO):

Sig./ra _____ nat. a _____ (_____) il ____/____/____ e residente in _____
(_____) Via _____, n. _____; codice fiscale: _____ in qualità di: _____
della ditta (denominazione o ragione sociale): _____
con sede legale a: _____ (_____) via _____, n. _____

CON RIFERIMENTO ALL'UNITÀ PRODUTTIVA/AL CANTIERE DI:

località: _____ (_____) via _____, n. _____

- ☐ A. con decorrenza ed efficacia immediata, dalla data di notifica del presente atto;
- ☐ B. con decorrenza delle ore dodici (12:00) del giorno ____/____/200____, con riserva di annullamento ove si accerti, entro lo stesso termine, la regolare occupazione, al momento dell'accesso ispettivo, dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, in misura tale da non integrare il presupposto di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009;

A V V E R T E N Z E

I. Condizioni per la revoca del provvedimento (art. 14, co. 3 e 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. dal D.Lgs. n. 106/2009)

- Il provvedimento di sospensione adottato ai sensi del sopra indicato n. 1 è revocato alle seguenti condizioni:
- regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
 - pagamento di una somma pari ad euro 1.500, da versare al fondo di cui all'art. 14, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008 (codice tributo: 698T);
 - consegna di due marche da bollo di € 14,62 ciascuna.
- Il provvedimento di sospensione adottato ai sensi del sopra indicato n. 2 è revocato alle seguenti condizioni:
- accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro;
 - pagamento di una somma pari ad euro 2.500, da versare al fondo di cui all'art. 14, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008 (codice tributo: 698T).

Si fa presente che ai sensi dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008, è comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

II. Mancata ottemperanza al provvedimento (art. 14, co. 10, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. dal D.Lgs. n. 106/2009)

Il datore di lavoro che non ottempera al presente provvedimento di sospensione adottato ai sensi del sopra indicato n. 1, è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.500 a 6.400.

Il datore di lavoro che non ottempera al presente provvedimento di sospensione adottato ai sensi del sopra indicato n. 2, è punito con l'arresto fino a sei mesi.

Indicazione della data, dell'ora, dei verbalizzanti, dei presupposti e richiamo al verbale di primo accesso

Identificazione dell'impresa e dell'unità produttiva

Efficacia del provvedimento

Avvertenze in materia di condizioni per la revoca

III. Comunicazione del provvedimento alle autorità competenti e provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (art. 14, co. 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. dal D.Lgs. n. 106/2009)

Con esclusione del caso di adozione del presente provvedimento con effetti differiti, seguita dal verificarsi, entro il termine di differimento, delle condizioni per la tempestiva revoca, l'adozione del provvedimento di sospensione sarà comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 6, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.

La durata del provvedimento interdittivo è stabilita, per le diverse ipotesi, dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, ultimo periodo.

IV. Procedimento amministrativo (art. 14, co. 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. dal D.Lgs. n. 106/2009)

Al presente provvedimento di sospensione non si applicano le disposizioni della L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

V. Ricorsi avverso il presente provvedimento (art. 14, co. 9, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. dal D.Lgs. n. 106/2009 e L. 6 dicembre 1971, n. 1034)

Avverso il presente provvedimento di sospensione è ammesso ricorso amministrativo, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla Direzione regionale del lavoro di _____, la quale si pronuncerà, nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso stesso; decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

È altresì ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Tribunale amministrativo regionale di _____.

ELENCO DEL PERSONALE PRESENTE AL LAVORO NON RISULTANTE DA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

N.	Cognome e nome, documento d'identità	Luogo e data di nascita	Il soggetto è stato visto svolgere la seguente attività (descrizione analitica, abbigliamento e altri elementi unili. Indicare se acquisita dichiarazione)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Poiché i lavoratori sopra identificati sono stati trovati intenti al lavoro dai sottoscritti verbalizzanti, in totale assenza di qualsiasi documento che ne attesti con certezza la regolare occupazione; risultando gli stessi impegnati nelle attività lavorative indicate nella tabella di cui sopra, sussistono le ragioni di fatto e di diritto che comportano l'adozione del presente provvedimento di sospensione, ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. n. 81/2008.

Trattasi, dunque, di lavoro concretamente svolto senza alcuna preventiva registrazione in documentazione obbligatoria – così come accertato personalmente dagli scriventi verbalizzanti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2700 c.c., con verbale di primo accesso ispettivo, redatto contestualmente al presente provvedimento e notificato congiuntamente allo stesso – da parte di un numero di lavoratori pari a _____ sul totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro pari a _____ e, quindi, con una percentuale di lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria pari al _____%.

Per ogni ulteriore specifica concernente l'adozione del presente provvedimento di sospensione si rinvia al verbale di primo accesso n. _____ del ____/____/____, notificato in data ____/____/____ nonché al provvedimento di prescrizione obbligatoria del ____/____/____ notificato in data ____/____/____ il/i quale/i costituisce/ono parte integrante del presente provvedimento.

Luogo e data ____/____/____	Firma del/i funzionario/i _____	Firma della persona che riceve il provvedimento _____
--------------------------------	------------------------------------	--

Ulteriori avvertenze
in merito alle
comunicazioni alle
AA.PP.

Regime di
impugnazione
dell'atto

Esposizione delle
generalità e delle
mansioni e abiti e
arnesi da lavoro
con cui sono stati
visti al lavoro i
lavoratori irregolari

Ulteriori richiami ai
presupposti e alle
condizioni di
legittimità per
l'adozione dell'atto

**Grazie
e dell'
attenzioni**



Formazione
Consulenza